



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Treviso

SEZIONE SECONDA

in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. 447/2011 promosso da

CARREUM POTENTIA SRL elettivamente domiciliata in VIALE VERDI 21  
TREVISO, presso lo studio dell'avv. GOTTOLUO LUI dal quale è  
rappresentata e difesa unitamente all'avv. NICOLELLO ROBERTA del foro di  
Torno, come da delega a margine dell'atto di citazione in opposizione;

- attrice opponente

contro:

A-LEASING SPA, elettivamente domiciliata in VIA DEI DALL'ORO, 29 31100  
TREVISO, presso lo studio dell'avv. MALDARI MARIA e rappresentata e difesa  
dall'avv. VASCELLARI NICOLA, giusta delega a margine della comparsa di  
costituzione e risposta;

- convenuta opposta

Conclusioni delle parti

per parte attrice:

*Voglia il Tribunale adito,*

*In via principale*

*Dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione stante la contestazione  
circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 s.s. c.p.c. e così della certezza,  
liquidità ed esigibilità del credito;*

*Dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo e/o annullabile e/o inefficace e  
comunque revocarlo, per le motivazioni esposte nell'atto di citazione in opposizione  
del 20.1.2011, assolvendo per l'effetto la concludente da ogni avversaria pretesa  
creditoria.*

*In ogni caso*



*Con il favore delle spese ed onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre IVA e CPA sugli importi imponibili e rimborso ex art. 15 Tariffa Professionale Forense.*

Per la convenuta:

*Piaccia al Tribunale Ill.mo, rejectis contrariis:*

- 1) In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione;*
- 2) Nel merito: respingere tutte le domande attoree e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;*
- 3) In via riconvenzionale prudenziale: condannare comunque l'opponente a pagare all'esponente le somme indicate nel decreto ingiuntivo, o quelle maggioro minori che risulteranno di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;*
- 4) In ogni caso: spese rifuse.*

#### Svolgimento del processo

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 69/2009 e applicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge citata.

#### Motivi della decisione

Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3055/2010 emesso dal Tribunale di Treviso in data 12.11.2010, per il pagamento della somma di € 855.647,38, a titolo di penale conseguente all'esercizio da parte della società opposta della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del contratto di leasing immobiliare intercorso tra le parti.

A fondamento dell'opposizione, è stato eccepito:

- a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso, in ragione dell'asserita inefficacia della clausola contrattuale inerente all'individuazione del Tribunale di Treviso quale foro esclusivo, essendo stato sottoscritto il mero richiamo in blocco di gran parte delle condizioni generali di contratto, anziché delle sole clausole onerose;
- b) l'inammissibilità del procedimento monitorio, per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in quanto dal credito complessivamente vantato da A-Leasing XXXXXXXXXX occorrerebbe detrarre il valore dell'immobile oggetto di locazione finanziaria, pena l'ingiustificato



arricchimento della società concedente;

- c) l'eccessività della penale applicata, tenuto conto dell'applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 1526 c.c.

La convenuta opposta si è ritualmente costituita, contestando la fondatezza delle suesposte eccezioni ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.

La causa, di natura essenzialmente documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.7.2012 sulle conclusioni sopra trascritte.

Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.

A tale riguardo, deve richiamarsi il consolidato principio secondo il quale in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli art. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sulla parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale contestazione e di detta prova, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlativa competenza del giudice adito (Cass. Civ. VI, 21.7.2011, n. 15996).

Nel caso di specie, l'opponente si è limitata a dedurre l'asserita inefficacia della clausola derogatoria della competenza territoriale di cui all'art. 19 delle condizioni generali di contratto e ad indicare il Tribunale di Torino come competente ex art. 19 c.p.c., ma nulla ha eccepito con riguardo al criterio facoltativo del *forum destinatae solutionis*, comunque idoneo a radicare la competenza del Tribunale di Treviso.

Pertanto, l'eccezione di incompetenza deve ritenersi *tamquam non esset*, il che consente di prescindere, alla stregua del principio della ragione più liquida, dall'esame *funditus* dell'eccezione di inefficacia della citata clausola di individuazione del foro esclusivo convenzionale.

Passando al merito e, segnatamente, all'eccezione di inammissibilità del procedimento monitorio per difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., deve premettersi che il giudicante non ignora l'esistenza di una tesi sostenuta da parte della dottrina e accolta in alcuni arresti della giurisprudenza di merito secondo cui, nell'ipotesi del c.d. *leasing* traslativo – stipulato cioè con riguardo a beni destinati a conservare un apprezzabile



valore alla fine del rapporto di godimento - il ricorso alla procedura monitoria sarebbe precluso dal difetto del requisito della liquidità del credito, non essendo a priori determinabile l'equo compenso ed il risarcimento del danno, a fronte della riconsegna della *res* e dell'obbligo alla restituzione dei canoni percepiti, in applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. (cfr., Trib. Firenze, 21.7.1994, FI, 1995, I, 2589).

Tale tesi tuttavia postula che al *leasing* traslativo si applichi, quale norma imperativa e inderogabile, il disposto del predetto art. 1526 c.c., con la conseguente sostituzione automatica di eventuali previsioni pattizie difformi, volte a regolare diversamente gli effetti della risoluzione del contratto.

E' noto come la giurisprudenza di legittimità appaia tuttora orientata a ritenere l'applicabilità analogica della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. al *leasing* traslativo (si veda da ultimo Cass. Civ. III, 27.9.2011, n. 19732: "*Al leasing traslativo si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi; ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene*").

Al riguardo, si impongono due ordini di considerazioni.

In primo luogo, è noto come nei contratti atipici la regolamentazione pattizia degli interessi tra le parti debba essere soggetta ad un vaglio di meritevolezza e di rispondenza dell'assetto negoziale ai principi dell'ordinamento giuridico e ciò in forza di quanto previsto in via generale dall'art. 1322, co. 2 c.c.

Ne consegue che l'eterointegrazione normativa e la sostanziale disapplicazione di una clausola contrattuale con la sostituzione alla stessa della disciplina legale dei contratti tipici ai quali è maggiormente riconducibile l'accordo, presuppone necessariamente un giudizio negativo in ordine alla meritevolezza degli interessi perseguiti e il riscontro di un suo contrasto con i principi dell'ordinamento.

In altri termini, solo qualora sia apprezzabile l'illiceità del contratto atipico o di una sua clausola o comunque la sua inidoneità a perseguire un interesse meritevole di tutela, il contratto o la clausola in questione – che costituiscono espressione



dell'autonomia negoziale e che hanno forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c. – devono cedere il passo alla disciplina legale che meglio si attagli a regolare il caso di specie.

In secondo luogo, il parametro di riferimento di tale vaglio di liceità / meritevolezza non può essere la disciplina specificamente prevista dal Legislatore per lo schema tipico più affine – posto che non vi sarebbe atipicità qualora il contratto stipulato dalle parti non si discostasse, almeno in parte, dallo schema negoziale tipico – quanto piuttosto la *ratio* sottesa a tale disciplina.

In altri termini, il giudizio di meritevolezza implica la ricognizione dei principi desumibili dal sistema nel suo complesso e la verifica della compatibilità con gli stessi della ragione pratica perseguita dalle parti con il ricorso ad uno strumento negoziale non previsto dalla legge, ma non certo il riscontro della sovrapposibilità tra la clausola negoziale così come pattuita e la specifica disciplina legale del contratto tipico più affine.

Ciò premesso, deve evidenziarsi che l'affermata applicabilità analogica dell'art.1526 cod. civ. al leasing cd. traslativo, è in buona sostanza sorta dalla necessità di evitare l'ingiustificato pregiudizio della posizione dell'utilizzatore, ancorché inadempiente, che si verificherebbe ove fosse consentito al concedente di ottenere un arricchimento indebito ed eccessivo grazie al cumulo della somma dei canoni incassati e da incassare e del valore residuo del bene.

Peraltro, i principi tralatiziamente affermati dalla Suprema Corte riguardano prevalentemente giudizi in cui venivano in rilievo contratti di leasing caratterizzati da clausole che non prevedevano l'obbligo di riallocazione del bene in favore dell'utilizzatore, così effettivamente determinando un indebito vantaggio alla società concedente.

L'art. 1526 c.c., dettato in materia di compravendita con patto di riservato dominio – e quindi di un contratto a prestazioni corrispettive con causa di scambio che non ricorre nel leasing in cui è prevalente la funzione di finanziamento – rappresenta un precipitato in tale materia del generale principio del divieto di arricchimento senza causa.

Arricchimento che si potrebbe verificare nel caso in cui il concedente, in seguito alla risoluzione, conseguisse oltre al recupero della piena disponibilità del bene anche l'incasso dei canoni scaduti e del lucro cessante – individuato nei canoni a scadere.



La finalità dell'art.1526 c.c. è dunque quella di riequilibrare le posizioni delle parti in seguito alla risoluzione del vincolo contrattuale.

Ciò premesso, pur non essendovi dubbio che il contratto di leasing per cui è causa possa qualificarsi in termini di leasing traslativo, non si ravvisano i presupposti per ritenere l'illiceità della clausola *de quo* e applicare in via analogica l'art. 1526 c.c.

Nel caso di specie, la clausola risolutiva applicata da A-~~leasing~~ non è contrastante con la ratio dell'art. 1526 c.c., in quanto la società, in caso di risoluzione, applica un sistema di calcolo che, nel prevedere l'obbligo di accreditare al contraente inadempiente il ricavato della riallocazione del bene sul mercato, le permette di realizzare un profitto sostanzialmente non maggiore di quello che sarebbe derivato dalla regolare esecuzione del contratto.

In altri termini, nell'ambito del rapporto tra capitale investito per l'acquisto del bene e i ratei corrisposti e da corrispondere dall'utilizzatore, l'imputazione a vantaggio di quest'ultimo della somma ricavata dalla vendita del bene consente di ristabilire l'equilibrio contrattuale, escludendo quindi la necessità di invocare, per le finalità sopra esposte, l'applicazione dell'art. 1526 c.c.

Ne discende che la clausola risolutiva azionata dalla concedente non può essere ritenuta illegittima, dovendosi escludere qualsiasi possibilità d'indebito arricchimento del concedente.

Gli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing devono dunque ritenersi regolati dalla clausola risolutiva sottoscritta dalle parti, che non appare in contrasto con la *ratio* sottesa all'art. 1526 c.c.

Deve inoltre rimarcarsi che l'obbligo di riallocazione del bene posto a carico della concedente non si pone, sotto il profilo strutturale, in rapporto di corrispettività con l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento della penale, ma costituisce una obbligazione autonoma, con la conseguenza che l'utilizzatore non può opporre quale fatto impeditivo alla pretesa della concedente al pagamento della penale l'inadempimento all'obbligo di riallocazione, che può invece assumere rilievo, ove si connoti in concreto di tratti di evidente negligenza o mala fede, ai fini di un'eventuale azione risarcitoria, ovvero quale *exceptio doli generalis* in un'eventuale opposizione all'esecuzione.

Depongono in tal senso, sia il dato letterale della clausola (in cui non sono utilizzate espressioni del tipo "a condizione di" o "subordinatamente a") sia la comune volontà



delle parti come risultante dal tenore complessivo del contratto, risultando illogica e contraddittoria un'interpretazione della clausola tale da subordinare l'esigibilità della penale (che ha, come noto, la precipua funzione di liquidare preventivamente e in via forfetaria il danno) alla riallocazione del bene fornito, così ponendo a carico del contraente non inadempiente l'alea in ordine ai tempi e al risultato della rivendita.

Siffatta interpretazione risulterebbe poi in concreto sfavorevole allo stesso utilizzatore, in quanto la società concedente avrebbe in tal caso tutto l'interesse a vendere il prima possibile il bene (e quindi, potenzialmente, a prezzo vile).

Esclusa per le ragioni suestese l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1526 c.c., deve pertanto ritenersi superata l'eccezione relativa al difetto di liquidità e certezza del credito, non avendo peraltro l'opponente sollevato alcuna contestazione in ordine ai conteggi dei canoni a scadere attualizzati e alla morosità indicata dall'opposta.

Le medesime considerazioni valgono ad escludere che la clausola penale possa ritenersi in concreto manifestamente eccessiva, dovendosi tenere in debito conto l'interesse che la società concedente aveva all'adempimento e la considerazione che la clausola consente alla parte non inadempiente di vedere ristorato il danno da lucro cessante, nonché gli oneri conseguenti alla gestione e alla rivendita del bene acquistato per conto dell'utilizzatrice.

Le spese sono regolate secondo soccombenza e sono liquidate a norma del D.M. 140/2012, operata la diminuzione nella misura del 30% circa per la fase introduttiva e nella misura massima per la fase istruttoria e decisoria, in ragione del mancato espletamento di attività istruttoria (di fatto limitata al mero deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.), della natura documentale del giudizio e della sussistenza di plurimi precedenti sostanzialmente conformi.

p.q.m.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 3055/2010 emesso dal Tribunale di Treviso in data 12.11.2010;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite della convenuta che liquida, ex D.M. 140/2012 in complessivi euro 13.350,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Treviso, 04/02/2013 .

